

**COMUNE DI SPADAFORA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA**

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

(art. 17 bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, inserito dalla Legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56)

Approvato con Delibera C.C. n. _____ / _____

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata di cui all'art. 1, comma 231 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2
OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

I debiti risultanti da atti affidati in carico ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 alla data del 30 giugno 2022, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione.

1. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689¹ e alle somme maturate a titolo di aggio/oneri della riscossione.

Articolo 3
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Sono esclusi dalla definizione di cui articolo 2 del presente regolamento:

- a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e le sentenze penali di condanna.

Articolo 4
PROCEDURA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta ai Concessionari apposita istanza entro il 30 settembre 2023.

L'istanza deve contenere:

- a. i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- b. la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c. i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di oggetto dell'istanza;
- d. l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 5;
- e. il numero di rate, non superiore a dieci, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 novembre 2025.

¹ Vedi art. 1, comma 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

f. l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. I Concessionari e il Comune mettono a disposizione sui propri siti istituzionali apposita modulistica

ART. 5

COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. I Concessionari comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, i Concessionari comunicano ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- versamento unico: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;
- versamento in due rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento e dicembre 2023;
- versamento in tre rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023 e febbraio 2024;
- versamento in quattro rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024 e maggio 2024;
- versamento in cinque rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024 e luglio 2024;
- versamento in sei rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024 e novembre 2024;
- versamento in sette rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024, novembre 2024 e febbraio 2025;
- versamento in otto rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024, novembre 2024, febbraio 2025 e maggio 2025;
- versamento in nove rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024, novembre 2024, febbraio 2025, maggio 2025 e luglio 2025;
- versamento in dieci rate di pari importo: entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, dicembre 2023, febbraio 2024, maggio 2024, luglio 2024, novembre 2024, febbraio 2025, maggio 2025, luglio 2025 e novembre 2025;

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso d'interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

Articolo 6

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dai Concessionari, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli avvisi di accertamento esecutivi, divenuti definitivi e oggetto di procedure consequenziali, di cui

all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, i termini di prescrizione e decadenza e, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Articolo 7

MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 8

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:

- a) l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Restano salvi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2.
- b) limitatamente ai debiti oggetto di definizione la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.²

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9

NORME FINALI

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 17 bis, comma 7 bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, inserito dalla Legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale.

² Vedi art. 1, comma 243, Legge 29 dicembre 2022, n. 297.